

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2687

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH,

Presentata il 18 marzo 1985

Riscossione agevolata dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai lavoratori agricoli autonomi per le proprie assicurazioni sociali e dei contributi agricoli unificati, in presenza di eventi atmosferici e calamità naturali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende dare una disciplina organica alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comparto agricolo al verificarsi di calamità naturali ed eventi atmosferici, il cui carattere eccezionale sia stato riconosciuto, con proprio decreto, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La materia, attualmente, è regolata dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, per quanto attiene la sospensione e il recupero dei contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi, e dall'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per ciò che riguarda i contributi sociali dovuti, dalla totalità delle aziende, per la manodopera dipendente.

In ordine a ciò si deve considerare la pratica inattuabilità della citata normativa che prevede la rateizzazione quinquennale dei contributi agricoli unificati in scadenza nell'anno in cui l'evento si è verificato, subordinando, però, la stessa alla condizione che l'azienda sia stata ammessa alle provvidenze previste dall'articolo 1, lettere a) e b), della legge n. 590 del 1981. Da ciò consegue che al momento in cui la ditta interessata ha cognizione dell'ammissione ai detti benefici, la stessa, di norma, si trova in condizione di non potere usufruire della ricordata rateizzazione, dato il lunghissimo iter procedurale della domanda di ammissione ai benefici, nel corso del quale, anche a causa delle incertezze conseguen-

ti, è esposta al pagamento delle rate in scadenza.

Ove si ponga l'attenzione sulla circostanza che la concessione delle dette provvidenze è strettamente legata alla disponibilità finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, ci si accorge come la rateizzazione dei contributi agricoli unificati sia correlata non già ad una obiettiva situazione di disagio, bensì ad una variabile indipendente dalla stessa.

Per tutte queste ragioni, risulta di solare evidenza l'urgente necessità di una nuova e più idonea normativa che, eliminando le pecche di quella in vigore, sovvennga, con immediatezza ed incisività, alla situazione di estremo disagio cui il comparto agricolo si trova esposto al verificarsi di eventi atmosferici o di calamità naturali.

L'articolato che presentiamo prevede:

all'articolo 1, la sospensione di tutti indistintamente i contributi sociali dovuti dal comparto agricolo, in scadenza nei dodici mesi successivi all'evento o alla calamità; recupero degli stessi, senza ag-

gravio di interessi, nel quinquennio successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione, agli Uffici provinciali dei contributi agricoli unificati (U.P.R.O.C.A.U.), della certificazione relativa al danno, per le aziende danneggiate in misura non inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale; nel biennio successivo al periodo predetto, con aggravio dell'interesse legale maggiorato di tre punti, nei confronti delle aziende danneggiate in misura inferiore alla detta percentuale, o, in alternativa, versamento, a domanda, entro l'anno successivo al periodo di sospensione, senza aggravio di interessi;

all'articolo 2, il rilascio da parte dell'Assessorato regionale all'agricoltura della certificazione relativa all'entità e alla causale del danno; comunicazione agli Uffici provinciali dei contributi agricoli unificati, da parte dell'Assessorato, dei nominativi cui la detta certificazione è stata rilasciata e onere, per le ditte, di presentare la stessa ai detti Uffici, entro trenta giorni dal suo rilascio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In caso di calamità naturali o avversità atmosferiche ai titolari di aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili, site nei territori delimitati dalle regioni ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concessa a domanda la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le assicurazioni sociali del proprio nucleo familiare, in scadenza nei dodici mesi successivi al verificarsi della calamità naturale o dell'evento atmosferico.

La sospensione di cui al precedente comma, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste, è concessa, a domanda, per i contributi agricoli unificati in scadenza nei dodici mesi successivi al verificarsi della calamità naturale o dell'evento atmosferico.

Nei confronti delle aziende di cui al primo comma che abbiano subito danni non inferiori al trentacinque per cento della produzione lorda globale, si provvede al recupero dei contributi sospesi nell'arco del quinquennio successivo al periodo di cui all'articolo 2 della presente legge, senza aggravio di interessi.

Ove gli eventi di cui al primo comma del presente articolo si verificino per più anni consecutivi, la rateizzazione quinquennale dei contributi sospesi, prevista dal precedente comma, è elevata a dieci anni.

Nei confronti delle aziende di cui al primo comma che abbiano subito danni inferiori al trentacinque per cento della produzione lorda globale, si provvede al recupero dei contributi sospesi nel corso del biennio successivo al periodo di sospensione, con l'aggravio dell'interesse legale, maggiorato di tre punti, calcolato dalle date di scadenza delle singole rate sospese.

Ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, le aziende ivi previste, unitamente alla certificazione di cui al successivo articolo 2, possono presentare domanda di versamento dei contributi sospesi nel corso dell'anno successivo alla presentazione della domanda stessa, senza aggravio di interessi.

ART. 2.

L'Assessorato regionale all'agricoltura rilascia alle aziende di cui all'articolo 1 la certificazione relativa alla entità e alla causale del danno e comunica, entro un mese, agli Uffici provinciali dei contributi agricoli unificati, a mezzo di apposito elenco, i nominativi delle aziende cui la stessa è stata consegnata e la data del suo rilascio. Ai fini della rateizzazione contributiva, le aziende interessate presentano ai predetti Uffici la certificazione, entro trenta giorni dal suo rilascio.